

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1022

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato CARLUCCI

Nuove norme concernenti i ruoli e le carriere del personale del Corpo di polizia penitenziaria, nonché disposizioni in materia di edilizia residenziale per il personale penitenziario

Presentata il 14 maggio 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Corpo di polizia penitenziaria, nella sua regolamentazione attuale, nasce con la legge 15 dicembre 1990, n. 395, dalle ceneri del Corpo degli agenti di custodia e di quello delle vigilatrici penitenziarie. Con questa legge il Corpo viene chiamato a fare parte delle Forze di polizia ed assume nuovi compiti, quali le traduzioni dei detenuti e degli internati e il servizio di piantonamento dei detenuti e degli internati ricoverati in luoghi esterni di cura, rendendosi in questo modo operativo anche all'esterno degli istituti penitenziari.

La presente proposta di legge prende spunto dallo stato di emergenza — ormai strutturale — in cui versa il Corpo di polizia penitenziaria e tutto il personale penitenziario e mira ad apportare miglioramenti — questi sì da rendere strutturali e permanenti — a quanto disposto nella legge n. 395 del 1990.

Il punto è che nei confronti del personale penitenziario si è sempre seguita una politica sbagliata ed insufficiente, tanto da avere l'impressione all'esterno che di tutto ci si occupasse tranne che dell'efficienza della macchina burocratica.

A cominciare dalla consistenza numerica dell'organico in servizio e dalla disponibilità delle strutture: di fronte all'aumento dei detenuti, l'incremento delle strutture e del personale di custodia non è stato adeguato, tenuto conto anche delle nuove esigenze che richiedono ai nuovi assunti maggiore professionalità e la resa di servizi sempre più numerosi e sofisticati (si pensi ad esempio alla sorveglianza dei detenuti a domicilio). A ciò si aggiunga una sperequata distribuzione del personale tra i vari istituti legata, da un lato, alla particolare qualità di alcuni detenuti, che richiedono una custodia rafforzata, dall'altra, ad una persistente e marcata

scarsa propensione dei residenti nel nord dell'Italia a entrare nei ruoli del personale penitenziario, il che comporta il trasferimento di personale che giustamente aspirerebbe a rimanere nelle regioni di residenza. Non si dimentichi, a questo proposito, che il lavoro svolto nei penitenziari — poco riconosciuto all'esterno e poco gratificante — è sempre in bilico tra le esigenze confliggenti della custodia e quelle del trattamento rieducativo e lo svolgimento di queste mansioni è ancora più pesante se chi è chiamato a farlo si sente un « emigrante forzato » che — per di più — non trova nell'espletamento dei suoi compiti il giusto supporto morale e materiale. A tale proposito, la presente proposta di legge prevede che da parte dell'Amministrazione penitenziaria si pongano in atto iniziative al fine di agevolare la residenza del personale fuori sede, anche attraverso la ristrutturazione delle caserme degli agenti e la loro trasformazione in alloggi dignitosi.

Ad aggravare il quadro complessivo della situazione, si aggiunge la mancanza di personale amministrativo (operatori e collaboratori), nonché la mancata previsione per il Corpo di polizia penitenziaria dei cosiddetti « ruoli tecnici », peraltro presenti negli altri corpi appartenenti alle

Forze di polizia; all'interno delle carceri non vi sono elettricisti, idraulici, tecnici degli impianti di sicurezza, operatori informatici, né tantomeno medici di polizia penitenziaria, vi è un numero esiguo di infermieri di ruolo, non vi sono psichiatri e psicologi di ruolo il cui intervento tempestivo può evitare che una situazione di tensione si tramuti in crisi o, peggio ancora, in tragedia.

Questo spiega il perché della previsione dei ruoli tecnici, fatto salvo il diritto a rimanere nel ruolo di appartenenza, seppure ad esaurimento, per coloro che non intendessero transitare nelle suddette nuove figure professionali.

Deve essere chiaro che la presente proposta di legge non vuole favorire nessuno, anzi mira a sanare una situazione di evidente disparità e di malessere ormai dilagante fra il personale dell'Amministrazione penitenziaria, il quale si sente soggetto passivo di una continua, affannosa, perdente rincorsa sotto tutti gli aspetti che abbiamo evidenziato; è ormai necessario affrontare il problema non nell'ottica dell'emergenza bensì in quella della stabilità, al fine di creare all'interno dei penitenziari un clima disteso e di collaborazione tra chi custodisce e chi è custodito.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione dei ruoli tecnici del personale del Corpo di polizia penitenziaria).

1. Dopo l'articolo 6 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è inserito il seguente:

« ART. 6-bis. — 1. Per le esigenze operative di polizia penitenziaria e, in generale, per il raggiungimento dei fini istituzionali di osservazione e trattamento dei detenuti, per lo svolgimento di attività attinenti i settori della archiviazione dei dati e della gestione della banca dati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e delle procedure informatiche, nonché della gestione, della progettazione e della manutenzione dei servizi informatici, del servizio sanitario, della manutenzione e della gestione del patrimonio immobiliare, per l'ordinato espletamento delle attività amministrativo-contabili, per il benessere e la gestione del personale, per la manutenzione degli impianti tecnologici, per le lavorazioni e le aziende penitenziarie, sono istituiti i seguenti ruoli tecnici di polizia penitenziaria:

a) ruolo degli operatori amministrativi, contabili, sanitari, informatici, psico-socio-pedagogici, perito-tecnici: posizione economica B2;

b) ruolo dei collaboratori amministrativi, contabili, sanitari, informatici, psico-socio-pedagogici, perito-tecnici: posizione economica B3;

c) ruolo dei revisori amministrativi, contabili, sanitari, informatici, psico-socio-pedagogici, perito-tecnici: posizione economica C1;

d) ruolo dei funzionari amministrativi, contabili, sanitari, informatici, psico-socio-pedagogici, perito-tecnici: posizione economica C2;

e) ruolo dei direttori amministrativi, contabili, sanitari, informatici, psico-socio-pedagogici, perito-tecnici: posizione economica C3.

2. Ai ruoli di cui al comma 1 può accedere, previa domanda, il personale di ruolo dell'Amministrazione penitenziaria del comparto « Ministeri », il personale della Polizia penitenziaria che opera presso il centro elaborazione dati e i servizi informatici dell'Amministrazione penitenziaria da almeno un anno o abbia svolto compiti amministrativi da almeno cinque anni, nonché gli infermieri di ruolo, i medici incaricati di ruolo, gli esperti psicologi convenzionati, di cui all'articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

3. Stabilite le piante organiche per ogni singolo istituto, sono banditi concorsi per il 50 per cento riservati al personale medico e infermieristico convenzionato, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, da almeno sei mesi con l'Amministrazione penitenziaria. Per le emergenze sanitarie si ricorre, ove possibile, ai medici di ruolo penitenziari e agli infermieri penitenziari, ovvero ai servizi sanitari territoriali, compresi i servizi di guardia medica esterna.

4. Al personale appartenente ai ruoli tecnici di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative all'ordinamento del personale tecnico della Polizia di Stato anche ai fini dello sviluppo delle carriere.

5. La domanda di cui al comma 2 deve essere presentata entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono risolti i rapporti convenzionali con i medici e gli infermieri di ogni singolo istituto di prevenzione e pena, da sostituire con il personale assunto a seguito dei concorsi di cui al comma 3 ».

ART. 2.

(Riordino delle carriere del personale del Corpo di polizia penitenziaria con funzioni di polizia).

1. Il riordino delle carriere del personale del Corpo di polizia penitenziaria avviene secondo le seguenti modalità:

a) l'agente con almeno tre anni di servizio nel ruolo consegue la qualifica di agente scelto, previo superamento di un corso di riqualificazione di almeno tre mesi, che si conclude con una prova teorico-pratica finale;

b) l'agente scelto con almeno tre anni di servizio nel ruolo consegue la qualifica di assistente, previo superamento di un corso di riqualificazione di almeno tre mesi, che si conclude con una prova teorico-pratica finale;

c) l'assistente con almeno tre anni di servizio nel ruolo consegue la qualifica di vice sovrintendente, previo superamento di un corso-concorso di riqualificazione, in cui il 40 per cento dei posti è riservato a candidati esterni, della durata di almeno tre mesi, che si conclude con un esame finale teorico-pratico teso ad accertare l'idoneità e la professionalità richieste dalla qualifica considerata;

d) l'assistente capo con almeno tre anni di servizio nel ruolo consegue la qualifica di sovrintendente, previo superamento di un corso-concorso di riqualificazione, in cui il 40 per cento dei posti è riservato a candidati esterni, della durata di almeno tre mesi, che si conclude con un esame finale teorico-pratico teso ad accertare l'idoneità e la professionalità richieste dalla qualifica considerata;

e) il vice sovrintendente con almeno tre anni di servizio nel ruolo consegue la qualifica di sovrintendente previo superamento di un corso di riqualificazione, che si conclude con una prova teorico-pratica finale;

f) il sovrintendente con almeno tre anni di servizio nel ruolo consegue la qualifica di sovrintendente capo, previo

superamento di un corso di riqualificazione, che si conclude con una prova teorico-pratica finale;

g) il sovrintendente capo con almeno tre anni di servizio nel ruolo consegue la qualifica di vice ispettore, previo superamento di un corso-concorso di riqualificazione, in cui il 40 per cento dei posti sia riservato a candidati esterni, della durata di almeno tre mesi, che si conclude con un esame finale teorico-pratico teso ad accertare l'idoneità e la professionalità richieste dalla qualifica considerata;

h) il vice ispettore con almeno tre anni di servizio nel ruolo consegue la qualifica di ispettore, previo superamento di un corso di riqualificazione, che si conclude con una prova teorico-pratica finale;

i) l'ispettore con almeno tre anni di servizio nel ruolo consegue la qualifica di ispettore capo, previo superamento di un corso di riqualificazione, che si conclude con una prova teorico-pratica finale;

l) l'ispettore capo con almeno tre anni di servizio nel ruolo consegue la qualifica di ispettore superiore, previo superamento di un corso di riqualificazione, che si conclude con una prova teorico-pratica finale;

m) l'ispettore superiore con almeno tre anni di servizio nel ruolo consegue la qualifica di vice commissario, previo superamento di un corso di riqualificazione, che si conclude con una prova teorico-pratica finale.

2. Il personale appartenente al ruolo di agente e assistente, che ha prestato servizio nelle Forze armate o nelle altre Forze di polizia con il grado di sottufficiale, è inquadrato nel ruolo di vice sovrintendente.

ART. 3.

(Istituzione del ruolo dei dirigenti del personale del Corpo di polizia penitenziaria).

1. È istituito il ruolo dei dirigenti del personale del Corpo di polizia penitenziaria, articolato in tre fasce: vice dirigente, dirigente e dirigente generale.

2. Il personale dell'Amministrazione penitenziaria, comparto « Ministeri », appartenente al profilo professionale di direttore, posizione economica C2, è inquadrato automaticamente nel ruolo dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria nella fascia di vice dirigente, purché in possesso di diploma di laurea.

3. Il personale dell'Amministrazione penitenziaria, comparto « Ministeri », appartenente al profilo professionale di direttore, posizione economica C3, in possesso di diploma di laurea, e C2, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza e di diploma di specializzazione post laurea triennale e con un'anzianità di servizio, anche in altre qualifiche dell'Amministrazione penitenziaria, di almeno quindici anni, è inquadrato automaticamente nel ruolo dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria nella fascia di dirigente.

4. Il personale dell'Amministrazione penitenziaria, comparto « Ministeri », dell'area C, posizione economica C3, con qualifica professionale di educatore e contabile, purché in possesso di diploma di laurea attinente al profilo professionale rivestito, è collocato automaticamente nel ruolo tecnico del Corpo di polizia penitenziaria con la qualifica di dirigente del settore di appartenenza. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria del ruolo di commissario, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o equipollente, è collocato automaticamente nel ruolo dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria, secondo le seguenti qualifiche:

- a) vice commissario—vice dirigente;
- b) commissario—dirigente;
- c) commissario capo—dirigente generale.

5. Sono istituiti quindici posti di dirigente generale riservati al personale del comparto « Ministeri » appartenente al profilo professionale di direttore, posizione economica C2 e C3, e del Corpo della polizia penitenziaria appartenente al profilo professionale di commissario, purché

in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza e di diploma di specializzazione post-universitaria triennale, con un'anzianità di servizio di almeno venti anni nell'Amministrazione penitenziaria anche in qualifiche professionali diverse.

ART. 4.

(Ordinamento del personale dell'Amministrazione penitenziaria).

1. Il personale dell'Amministrazione penitenziaria che non intenda transitare nei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria può chiedere di essere inquadrato nelle corrispondenti qualifiche dell'Amministrazione dello Stato. Il restante personale penitenziario può scegliere di rimanere nei ruoli di polizia oppure essere inquadrato nei ruoli tecnici istituiti ai sensi dell'articolo 1, e viceversa, se in possesso dei requisiti richiesti.

2. La mobilità orizzontale all'interno delle qualifiche dei ruoli tecnici è consentita previa domanda e verifica del possesso dei requisiti professionali richiesti.

3. L'accesso ai ruoli tecnici della polizia penitenziaria di cui all'articolo 1, il riordino delle carriere di cui all'articolo 2 e l'accesso al ruolo dei dirigenti di cui all'articolo 3 sono consentiti esclusivamente in via di prima attuazione della presente legge. Per la copertura dei posti che successivamente si rendano vacanti si provvede mediante concorsi pubblici o riservati.

ART. 5.

(Accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria).

1. Il comma 3 dell'articolo 81 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è sostituito dal seguente:

« 3. Per particolari esigenze possono essere banditi concorsi per la copertura di posti in una o più regioni ».

ART. 6.

*(Edilizia residenziale
per il personale penitenziario).*

1. Per fare fronte alle esigenze logistiche e di residenza di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, l'Amministrazione penitenziaria favorisce l'accesso all'alloggio da parte del personale dell'Amministrazione penitenziaria e del Corpo di polizia penitenziaria, anche attraverso la trasformazione delle caserme in strutture residenziali.

ART. 7.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3, valutato in 29.150.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 6, valutato in 40.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,35



16PDL0014770